

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 29/10/2013**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35595-la-casistica-della-rimessione-in-termini-nel-processo-tributario>**

**Autore: Manisi Antonella**

**La casistica della rimessione in termini nel processo tributario.**

## LA CASISTICA DELLA RIMESSIONE IN TERMINI NEL PROCESSO TRIBUTARIO<sup>1</sup>.

L'istituto della **rimessione in termini**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 153 co. 2 c.p.c. e dell'art. 1 D. Lgs. 546/1992, alla luce dei principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive, consente di porre rimedio al decorso incolpevole dei termini perentori stabiliti dal legislatore.

L'art 1 richiamato, infatti, dispone che *“i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”*.

L'istituto in esame – prima della recente riforma introdotta con la L. 69/2009 – era previsto dall'art. 184 bis c.p.c., per il quale *“la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabili può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini”*.

La portata garantista risultava, tuttavia, circoscritta ai soli termini di decadenza scanditi per la trattazione del processo di primo grado, ossia rispetto ai poteri di parte endo-processuali al giudizio già pendente.

La stessa Corte di Cassazione (sez. trib. 29.09.2003, n. 14482) aveva precisato che *“la norma riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nell'ambito della causa in corso di trattazione”*, negandone l'applicabilità al preliminare momento di impulso processuale.

In senso conforme, la C.T. Prov. Di Brindisi, con sentenza n. 23/2008 (in Massimario 2008 Puglia, [http://rivista.ssef.it/file/public/file\\_pdf/Massimario%20puglia%202008/Massimario%20puglia%202008.pdf](http://rivista.ssef.it/file/public/file_pdf/Massimario%20puglia%202008/Massimario%20puglia%202008.pdf)), pur riconoscendo alla rimessione *“portata generale ed estensibile – pena il contrasto dello specifico ordinamento processuale con i principi costituzionali circa il diritto di difesa – ad ogni procedimento in ogni tipo di giurisdizione”* lasciava infatti fuori *“i giudizi a carattere impugnatorio nei quali al giudice non è consentito alcun intervento sul decorso dei termini, che sono tassativi e perentori”*.

La richiesta di rimessione in termini era stata poi ritenuta inammissibile per estendere il ricorso avente ad oggetto una cartella di pagamento, intrapreso inizialmente solo nei confronti del concessionario della riscossione, anche all'Agenzia delle Entrate (v. Cass. n. 6450/2002 in Massimario 2008 Puglia, cit.).

Il rimedio veniva poi negato per l'impugnazione tardiva dell'avviso di accertamento poiché, nonostante la configurabilità di un errore scusabile rinveniente nell'erronea indicazione, da parte dell'autorità amministrativa, del termine di impugnazione, l'onere di diligenza del contribuente rendeva insanabile il decorso di oltre 16 mesi avvenuto, prima della proposizione del ricorso, in violazione dell'art. 21 D. Lgs. 546/92 (v. Cass. n. 26116/2007, in Massimario 2008 cit.), rilevando quasi implicitamente il requisito di **tempestività della richiesta di rimessione**, da valutarsi a partire dal superamento della causa incolpevole di decadenza.

---

<sup>1</sup> Per una più ampia disamina dell'istituto, v. VILLANI MAURIZIO in <http://www.diritto.it/docs/32366-la-rimessione-in-termini-riformata-dalla-l-69-del-18-06-2009-1-applicazione-al-processo-tributario?page=2>.

La C.T. Prov. di Foggia, (sentenza del 19.10.2007, n. 271, in Massimario 2008 cit., richiamando la sentenza della Cass., sez. trib., 12.02.2002, n. 17576) alla luce della natura meramente sollecitatoria del procedimento tributario, caratterizzato anche dalla rilevanza d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso ex all'art. 22 co. 2 D. Lgs. 546/92, unitamente alla rilevanza con eccezione di parte avversa, aveva invece tentato altra un'altra via di favore per il contribuente, **onerando l'Ufficio** che eccipisca l'inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine **di dar prova di detta tardività**, anche con riferimento alla Cass, 8.02.2008, n. 3006 per la quale "il rigore della previsione di un termine di decadenza deve essere temperato ogni qual volta si ritenga che l'errore in cui è incorso il ricorrente sia scusabile perché non imputabile alla parte".

In seguito alla riforma del 2009, stante l'abrogazione dell'art. 184 bis, il rimedio è confluito nell'art. 153 co. 2 c.p.c., ove "la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa *in termini*. *Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma*", attenuando così la rigidità di tutti i termini processuali perentori, anche rispetto a situazioni esterne o preliminari al giudizio di primo grado e, altresì, rispetto alle successive impugnazioni, sebbene rimanga affidato al giudice il compito di trovare, di volta in volta e nel caso concreto, il giusto bilanciamento tra il diritto alla rimessione e, di contro, l'improrogabilità del termine.

La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che "l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art 184 bis c.p.c. (applicabile "ratione temporis", abrogato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e sostituito dalla generale previsione di cui all'art. 153, secondo comma, del codice medesimo), trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, da intendere anche in relazione alla proposizione del ricorso avverso atti tributari" (ex plurimis, v. Cass. civ., sez. VI, 29.07.2010, n. 17704, Cass. civ., sez. V, 02.03.2012, n. 3277).

In linea con tale assunto, la C. T. Reg. di Ancona, con sentenza del 27.01.2009 (v. Massimario Marche 2009 in [http://rivista.ssef.it/file/public/file\\_pdf/massimario%202009%20marche/Massimario%20Marche%202009.pdf](http://rivista.ssef.it/file/public/file_pdf/massimario%202009%20marche/Massimario%20Marche%202009.pdf)) prevedeva la rimessione in termini per il ricorso dichiarato inammissibile per difetto di rappresentanza, statuendo che "L'inammissibilità del ricorso (art. 18 D. Lgs. 546/1992) non può essere dichiarata nel caso in cui il ricorso sia improcedibile **per vizio di rappresentanza** (art. 12 D. Lgs 546/1992) ... Qualora il processo tributario richieda l'obbligo di assistenza da parte di professionisti abilitati, è dovere del giudice sospendere il giudizio dichiarando l'improcedibilità del ricorso **consentendo, entro un termine, la nomina di un difensore abilitato**. Solo dopo la nomina di tale difensore sarà possibile rilevare l'inammissibilità qualora la difesa tecnica non abbia rimosso il vizio".

La C. T. Prov. Bari, sentenza 24.03.2010 n. 49 (v. Massimario 2011 Regione Puglia, [http://rivista.ssef.it/file/public/file\\_pdf/Massimario%20completo%20regione%20Puglia%202011.pdf](http://rivista.ssef.it/file/public/file_pdf/Massimario%20completo%20regione%20Puglia%202011.pdf)), tuttavia, ha escluso la rimessione in termini nell'impugnazione del provvedimento che aveva irrogato una sanzione, a seguito dell'inadempimento all'invito al pagamento del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo, per motivi e vizi relativi all'atto ad esso prodromico non impugnato. La Commissione tributaria faceva rilevare, analizzando pure la disciplina della rimessione ante e post riforma ex L. 69/2009, che "L'invito al pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 all'atto dell'iscrizione a ruolo di un processo giurisdizionale ha natura di atto impositivo, onde esso è da considerare autonomamente impugnabile, essendo immediatamente idoneo ad incidere nella sfera patrimoniale del soggetto obbligato. Quando di tale invito sia stata omessa l'impugnazione, il successivo provvedimento che, in conseguenza del mancato pagamento del contributo, irroghi la prevista sanzione è impugnabile soltanto per vizi suoi propri, mentre è inammissibile ogni motivo - o lo stesso ricorso se in esso si esaurisca - che introduca contestazioni circa la pretesa tributaria o gli eventuali vizi dell'atto di invito. **Nel processo introdotto con l'impugnazione di un atto successivo, non può trovare ingresso l'istanza rivolta alla rimessione in termini per l'impugnazione dell'atto prodromico non precedentemente impugnato**, né con riferimento all'art. 184 bis che, anche ammessane l'applicabilità al processo tributario, non può essere invocato per consentire al contribuente di rimuovere la decadenza verificatasi per l'inosservanza dei termini perentori d'impugnazione, né sulla base dell'art. 153 (nel testo riformato dalla legge n. 69 del 2009) nel quale **il superamento della decadenza è connesso all'allegazione e alla prova di una causa non imputabile al destinatario dell'atto medesimo**".

La C.T. Reg. Puglia, sent. n. 3 del 14.01.2011, applicando il principio ignorantia legis non excusat, escludeva la concessione della rimessione con riguardo ad altra riforma introdotta dalla medesima L. 69/2009. Nella fattispecie si rilevava che "**L'erronea indicazione, nell'avviso di deposito della sentenza** inviato dalla segreteria del giudice a quo ai sensi dell'art. 37 d. lgs. n. 546/92, **del termine di decadenza** dell'impugnazione come originariamente previsto dall'art. 327 c.p.c. (un anno dalla pubblicazione della sentenza) **non può essere efficacemente dedotta** a fondamento di una richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 secondo comma c.p.c. atteso che la pubblicazione e la vigenza della legge di riforma (legge n. 69 del 2009: riduzione del termine da un anno a sei mesi) già in tempo anteriore alla scadenza del suddetto termine per l'impugnazione impediscono di ritenere incolpevole la parte che sia incorsa nella decadenza".

Viceversa, per analoga fattispecie, la C.T. Prov. di Torino, con la sentenza 28.06.2012 n. 48, ha ritenuto che "**la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine d'impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso** non inficia la validità dell'atto, ma **comporta** sul piano processuale il riconoscimento della **scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini** per

l'impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente” (in Massimario 2012 Regione Piemonte, [http://rivista.ssef.it/file/public/file\\_pdf/Massimari%202012/Massimario%20completo%20regione%20Piemonte%202012.pdf](http://rivista.ssef.it/file/public/file_pdf/Massimari%202012/Massimario%20completo%20regione%20Piemonte%202012.pdf)).

Sempre in tema di difesa tributaria, la C.T. Prov. di Lecce, con ordinanza n. 377/2011 (in “Il Sole 24 Ore” di lunedì 01 agosto 2011), aveva invece fatto applicazione dell’istituto a fronte dell’**imperizia del professionista** che, ponendo in essere “atti o gesti di una mente turbata e sconvolta, sicché assolutamente irresponsabile”, aveva fatto spirare i termini per la valida proposizione del ricorso avverso una cartella di pagamento, poiché deceduto a seguito di un insano gesto.

La C.T. Prov. Bari, con ordinanza n. 125 del 15.10.2010 (v Massimario 2011 Puglia cit.) riconosceva quale causa di forza maggiore e legittima un provvedimento di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (nuova formulazione) **l'impossibilità del difensore del ricorrente, impedito per malattia** e destinatario di una prescrizione sanitaria di “riposo a letto e terapia domiciliare”, a depositare nella segreteria della commissione l’originale del ricorso notificato alla controparte”.

In materia di notificazione dell’avviso di accertamento, la Comm. Trib. Reg. per la Toscana, con sentenza del 07.02.2011 n. 13 (v. Massimario 2011 Regione Toscana, [http://rivista.ssef.it/file/public/file\\_pdf/Massimario%20completo%20regione%20Toscana%202011/Massimario%20completo%20regione%20Toscana%202011.pdf](http://rivista.ssef.it/file/public/file_pdf/Massimario%20completo%20regione%20Toscana%202011/Massimario%20completo%20regione%20Toscana%202011.pdf)), ha affermato che **il mancato ritiro, del plico contenente l’atto impositivo** entro i dieci giorni del deposito presso l’ufficio postale, **per l’assenza o l’impossibilità al ritiro** da parte del notificatario, può costituire presupposto per la cosiddetta “decadenza incolpevole” e, di conseguenza, la remissione in termini del ricorso proposto oltre i sessanta giorni dalla notificazione.

La C.T. Prov. di Rimini, inoltre, ha concesso la rimessione in termini al contribuente erroneamente incorso in decadenza **in seguito all’annullamento parziale in autotutela che**, ridefinendo l’entità del valore imponibile e le relative sanzioni, **comporta una modifica integrale del precedente avviso con conseguente riammissione in termini** per l’impugnativa proposta tardivamente (cfr. Massimario 2012 Emilia Romagna, in [http://rivista.ssef.it/file/public/file\\_pdf/Massimari%202012/Massimario%20completo%20regione%20Emilia%20Romagna%202012.pdf](http://rivista.ssef.it/file/public/file_pdf/Massimari%202012/Massimario%20completo%20regione%20Emilia%20Romagna%202012.pdf)).

La C.T. Reg. di Roma, sentenza. del 12.11.2012, n. 223, (in Massimario 2012 Regione Lazio, [http://rivista.ssef.it/file/public/file\\_pdf/Massimari%202012/Massimario%20completo%20regione%20Lazio%202012.p](http://rivista.ssef.it/file/public/file_pdf/Massimari%202012/Massimario%20completo%20regione%20Lazio%202012.p)

df) ha rimesso in termini il contribuente con riguardo all'istanza di rimborso del 50% per le ritenute subite per somme erogate a titolo d'incentivo all'esodo presentata oltre i termini dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ma nel biennio, riconoscendo la tardività di detta richiesta per causa ad esso non imputabile.

L'ordinamento legislativo-giurisprudenziale attuale presuppone, dunque, un comportamento attivo della parte per la tutela del proprio interesse, la cui inattività potrebbe, ambigualmente, palesare una volontà negativa intesa quale abbandono dell'azione, ove non intervenga una decadenza per causa non imputabile alla parte che impedisca di fatto l'azione stessa (ad esempio quando nel caso di un avviso di accertamento, il contribuente non sia reso edotto della presenza di tale atto, ovvero nell'ipotesi di una notifica nulla o rispetto all'inattività del difensore che non predisponga nessun atto difensivo a contrastare le pretese erariali).

Laddove il contribuente non riesca a provare la causa ad esso non imputabile di decadenza ovvero la faccia rilevare oltre un termine ragionevole dal momento in cui essa sia venuta meno (sebbene tale tempestività non sia espressamente codificata), la richiesta di remissione sarà legittimamente rifiutata in base alla discrezionalità dell'organo giudicante fissata nell'art. 153 co. 2 c.p.c.

<b>Art. 184 bis c.p.c.</b>	<b>Art. 153 co. 2 c.p.c.</b>
L'istituto della remissione era applicabile alle decadenze del processo in corso, escludendo la fase introduttiva del primo grado e i giudizi d'impugnazione.	L'istituto trova applicazione rispetto a tutti i termini perentori stabiliti dal legislatore, ove il contribuente fornisca prova della causa di decadenza ad esso non imputabile.
L'orientamento giurisprudenziale prevalente ne escludeva l'applicazione al processo tributario.	La giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce, caso per caso, l'applicabilità dell'istituto anche nel ricorso tributario.